

**VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA**

N. 14 del 09/07/2010

**Oggetto: CONVENZIONE REGOLANTE CESSIONE GODIMENTO ONEROSO
CONSORZIO OPERATORI NAUTICI (C.O.N.) BANCHINA CONSORTILE**

L'anno Duemiladieci addì 09, del mese di Luglio, alle ore 13.30, presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale Gallura, in seguito ad apposite e regolari convocazioni prot. n. 2578/2010, si è riunita l'Assemblea Generale del CIP Gallura, sono presenti sensi dell'art. 4, c. 2, della L.R. 10/2008 e dell' art. 2, c. 27 della L.R. 3/2009,

Nizzi Settimo, Presidente (rappresentante del Comune di Olbia)

Sanciu Fedele, quale Presidente della **Provincia Olbia - Tempio**

Bigi Patrizia, in qualità di rappresentate degli imprenditori,

Raspitzu Giovanni Maria, quale rappresentante del Comune di **Monti** in virtù di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010

Satta Giovanni Antonio, quale Sindaco del Comune di **Buddusò**

Componenti presenti n. 5

Componenti assenti n. 0

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal **Dott. Beccu Graziano** (componente effettivo);

Dott. Giuseppe Rasenti (componente effettivo)

Risulta dimissionaria la **Dott.ssa Paola Tancredi** (componente effettivo) per effetto della rinuncia all'incarico partecipata con atto n. 2849/10 del 08/07/2010;



Assiste il Direttore Generale del C.I.P. Gallura, **Dott. Aldo Carta**;

Constatata la validità dell'adunanza per il numero totalitario degli intervenuti assume la Presidenza nella sua qualità di Presidente del C.I.P. Gallura l'**On.le Dott. Settimo Nizzi**

Il Presidente del C.I.P. Gallura Dott. Settimo Nizzi in proseguo di seduta invita i presenti alla trattazione dell'argomento concernente l'approvazione dello schema di convenzione regolante la cessione a titolo oneroso del servizio alaggio e varo attualmente esercitato dal CIP Gallura al Consorzio Operatori Nautici (CON) costituito a tale scopo dagli operatori del settore presenti in nell'ambito dell'Agglomerato Industriale di Olbia.

A tal fine il Presidente chiede l'intervento, per l'illustrazione dell'argomento, all'Ing. Antonio F. Catgiu in qualità di Responsabile del Servizio Alaggio e Varo.

L'Ing. Catgiu ricorda preliminarmente all'Assemblea che con atto formale n. 01/2004 del 23.02.2004 e successivo atto suppletivo n. 01/2006 del 28.03.2006 l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, ha rilasciato al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (oggi Consorzio Industriale Provinciale Gallura) la concessione demaniale marittima, della durata di anni 15 (quindici) in Olbia Loc. Cala Saccaia, per complessivi mq 3.195,37 di aree demaniali marittime/specchi acquei, allo scopo di realizzare e gestire delle opere a servizio della cantieristica navale dell'agglomerato industriale di Olbia; con successiva delibera del C.d.A. del Consorzio Industriale n. 36 del 18.07.2006 venne attivata specifica procedura finalizzata all'affidamento della gestione della banchina consortile ad apposita compagine a scopo mutualistico che doveva essere necessariamente costituita da aziende operanti nel settore della nautica sprovviste di adeguata attrezzatura nel demanio marittimo ed ubicate nell'agglomerato industriale di Olbia; a seguito della citata delibera, con atto in data 03.07.2008 con rep. N. 138.370/35014 a rogito Notaio Castelli, è stato costituito il "CONSORZIO OPERATORI NAUTICI" avente natura giuridica di "consorzio con attività esterna" il cui oggetto sociale prevede "l'utilizzo e la gestione, senza fini di lucro, della banchina demaniale realizzata dal CINES onde fornire ai consorziati i servizi di alaggio e varo imbarcazioni;

L'ing. Catgiu prosegue evidenziando all'Assemblea che, allo scopo di trasferire a titolo oneroso al "CONSORZIO OPERATORI NAUTICI" i diritti di godimento e di sfruttamento delle opere e attrezzature realizzate a cura ed onere dell'allora CINES nell'ambito delle aree demaniali oggetto della citata concessione, si rende necessario provvedere alla stipula di specifica convenzione che regoli i rapporti tra le parti; i contenuti



della predetta convenzione vengono dall'Ing. Catgiu illustrati nel dettaglio.

Prende la parola il Presidente On. Nizzi che tenuto conto di quanto illustrato dall'Ing. Catgiu propone all'Assemblea approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio e il CON,

Il Presidente quindi, accertata la presenza dei seguenti componenti l'Assemblea:

Enti ed Organismi consorziati	Rappresentante	Pres.	Ass.
Provincia Olbia Tempio	Fedele Sanciu	x	
Comune di Olbia	Settimo Nizzi	x	
Comune di Monti	Giovanni Maria Raspitzu	x	
Comune di Buddusò	Giovanni Antonio Satta	x	
Camera di Commercio di Sassari	Patrizia Bigi	x	

Invita a votare per alzata di mano sul punto all'ordine del giorno così come illustrato dal Dirigente.

L'ASSEMBLEA GENERALE

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il "CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA" e il "CONSORZIO OPERATORI NAUTICI" per il trasferimento dei diritti di godimento e di sfruttamento delle opere e delle attrezzature realizzate dal Consorzio Industriale nell'ambito delle aree oggetto della concessione demaniale n. 01/2004 del 23.02.2004 e successivo atto suppletivo n. 01.2006 del 28.03.2006 per lo svolgimento di attività di servizi nel settore della nautica che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
(Dott. Aldo Carta)

Il Presidente
(On.le Dott. Settimo Nizzi)



CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL "CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA" E IL "CONSORZIO OPERATORI NAUTICI" PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI GODIMENTO E DI SFRUTTAMENTO DELLE OPERE E DELLE ATTREZZATURE REALIZZATE DAL CONSORZIO INDUSTRIALE NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 01/2004 DEL 23.02.2004 E SUCCESSIVO ATTO SUPPLETIVO N. 01/2006 del 28.03.2006 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZI NEL SETTORE DELLA NAUTICA

L'anno duemiladieci, il giorno __ del mese di _____ in Olbia, presso la sede legale del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (C.I.P. GALLURA) in loc. Cala Saccaia Z.I..

sono presenti:

- _____, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per ragioni della carica in Olbia, ove appresso, _____, che interviene al presente atto non in proprio ma, in qualità di _____ del:

"CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE GALLURA", di seguito indicato anche come Consorzio Industriale, Ente di Diritto Pubblico Economico, (già denominato "CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA"), con sede in Olbia, Zona Industriale, Via Zambia n. 2, località Cala Saccaia, avente numero di iscrizione al Registro Imprese di Sassari e Codice fiscale n. 82004630909;

- **Corrias Michele Carlo**, nato a _____ il _____, domiciliato per ragioni della carica in Olbia, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"CONSORZIO OPERATORI NAUTICI in sigla C.O.N.", di seguito indicato anche come C.O.N. con sede in Olbia, Zona Industriale Settore 5 – Via Marocco, avente numero di iscrizione al Registro Imprese di Sassari SS-165323 e Codice fiscale n. 02316050901, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente Statuto Sociale.

I componenti suddetti, convengono quanto segue:

Premesso:

- che con atto formale n. 01/2004 del 23.02.2004 e successivo atto suppletivo n. 01/2006 del 28.03.2006 l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, ha rilasciato al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (oggi Consorzio Industriale Provinciale Gallura) la concessione demaniale marittima, della durata di anni 15 (quindici) in Olbia Loc. Cala Saccaia, per complessivi mq 3.195,37 di aree demaniali marittime/specchi acquei, allo scopo di realizzare e gestire delle opere a servizio della cantieristica navale dell'agglomerato industriale di Olbia; dette opere consistono in una banchina per alaggio e varo imbarcazioni, un piazzale per la movimentazione una gru smontabile della portata di 25 ton e un box per uffici etc. il tutto come risulta in dettaglio negli elaborati grafici e relativa documentazione

AC



allegata alla richiamata concessione demaniale marittima da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione seppur non materialmente allegata;

- che con delibera del C.d.A. del Consorzio Industriale n. 36 del 18.07.2006 è stata attivata specifica procedura finalizzata all'affidamento della gestione della banchina consortile ad apposita compagine a scopo mutualistico necessariamente costituita da aziende operanti nel settore della nautica sprovviste di adeguata attrezzatura nel demanio marittimo ed ubicate nell'agglomerato industriale di Olbia;
- che con atto in data 03.07.2008 con rep. N. 138.370/35014 a rogito Notaio Castelli, è stato costituito il "CONSORZIO OPERATORI NAUTICI" avente natura giuridica di "consorzio con attività esterna" il cui oggetto sociale prevede "l'utilizzo e la gestione, senza fini di lucro, della banchina demaniale realizzata dal CINES onde fornire ai consorziati i servizi di alaggio e varo imbarcazioni";
- che è intendimento del Consorzio Industriale, a seguito del rilascio di specifico provvedimento autorizzatorio di sub ingresso nella concessione demaniale marittima da parte dell'Autorità Portuale di Olbia ai sensi dell'art. 46 del Cod. di Nav., trasferire a titolo oneroso al "CONSORZIO OPERATORI NAUTICI" i diritti di godimento e di sfruttamento delle opere e attrezzature realizzate a cura ed onere dell'allora CINES nell'ambito delle aree demaniali oggetto della concessione n. 01/2004 del 23.02.2004 e successivo atto suppletivo n. 01/2006 del 28.03.2006 al fine di fornire senza alcun scopo lucrativo e a un più professionale e flessibile servizio di alaggio e varo e relative prestazioni complementari connesse al settore della nautica sulla base di tariffe meramente compensative dei costi e delle spese necessariamente sostenute per l'erogazione dei servizi e la gestione delle opere debitamente documentati nelle scritture e libri contabili verificabili da parte del Consorzio Industriale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Formano oggetto della presente convenzione il diritto d'uso di tutte le opere e attrezzature realizzate a cura ed onere del Consorzio Industriale che ne è divenuto proprietario superficario ricadenti nell'ambito delle aree demaniali oggetto della concessione n. 01/2004 del 23.02.2004 e successivo atto suppletivo n. 01/2006 del 28.03.2006 ubicate in loc. Cala Saccaia nella Zona Industriale di Olbia. In sintesi le opere sono di seguito elencate:

- *Banchina;*
- *Piazzale;*
- *Scalo di alaggio;*
- *Aperture per il ricircolo dell'acqua;*



- *Impianti tecnologici e di utenze varie: antincendio, idrico fognario, elettrico, illuminazione, telefonico ect..;*
- *Impianto di aspirazione acque nere ed oli esausti;*
- *Box prefabbricato per uffici e servizio igienico;*
- *Gru smontabile della portata di 25 ton*
- *Recinzione dell'intera area e cancello d'ingresso.*

Le dimensioni, la forma, l'ubicazione, la descrizione e la destinazione d'uso delle opere e attrezzature risultano, comunque, meglio descritte in dettaglio e rappresentate graficamente nella documentazione tecnica allegata alla citata concessione demaniale n. 01/2004 del 23.02.2004 e successivo atto suppletivo n. 01/2006 del 28.03.2006 a cui le parti concordemente rimandano; a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione il C.O.N. è tenuto a costituire ex art. 41 del Cod. della Nav. ipoteca a favore del Consorzio Industriale sulle aree ed attrezzature aventi natura di pertinenza demaniale in premessa indicate.

Art. 2 - Durata della Convezione

La convenzione tra le parti sarà da intendersi sospensivamente condizionata e quindi decorrente dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio di sub ingresso nella concessione demaniale marittima da parte dell'Autorità Portuale di Olbia ai sensi dell'art. 46 del Cod. di Nav. e verrà a cessare il 22.02.2020 data di scadenza della concessione demaniale in essere; in riferimento al termine di naturale scadenza della concessione, il C.O.N. si impegna altresì a convenire con il Consorzio Industriale eventuali istanze di proroga e/o rinnovo della stessa sulla base di una nuova regolamentazione equitativa dei rapporti amministrativi e patrimoniali *inter partes* connessi e conseguenti alla disciplina condizionante il riconoscimento del nuovo termine di validità della concessione ovvero rinnovo della stessa eventualmente accordati dalla Autorità demaniale.

In assenza dell'anzidetto accordo convenzionale il C.O.N. espressamente rinuncia a richiedere il rinnovo e/o la proroga della stessa in suo favore riservando e garantendo che tale facoltà sia esercitata in via esclusiva dal Consorzio Industriale che provvederà in tal senso per quanto di sua competenza.

Art. 3 – Immissione in possesso e costituzione diritto d'uso pertinenziale dei suoli appartenenti al Consorzio Industriale e confinanti con l'area demaniale

L'immissione in possesso avverrà a seguito del rilascio del sopra citato provvedimento di sub ingresso nella concessione demaniale e sarà formalizzato con apposito verbale di presa in consegna delle opere e attrezzature da sottoscrivere in contraddittorio fra le parti. Per effetto ed in costanza della presente

AC



convenzione il Consorzio Industriale riconosce il diritto al C.O.N. di attraversare ed usare in via pertinenziale i suoli ad esso appartenenti e confinanti con l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – Canone corrispettivo dello sfruttamento delle opere e attrezzature realizzate dal Consorzio Industriale

Il C.O.N. si impegna a corrispondere al Consorzio Industriale un canone annuo a titolo di recupero e compensazione del capitale impiegato per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 che resta stabilito ed accettato dalle parti in complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA, da pagarsi in quattro rate trimestrali, ciascuna dell'importo di € 12.500 (dodicimilacinquecento/00) oltre IVA, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ogni trimestre. Tale importo dovrà essere bonificato sul C/C n. _____, intestato al Consorzio Industriale presso la Banca _____ filiale di Olbia; nell'ipotesi di anticipata risoluzione della presente convenzione per fatto e colpa del C.O.N., fatte salve le garanzie assunte a diverso titolo, è dovuto al Consorzio Industriale un compenso pari al canone compensativo corrispondente al periodo di utilizzo delle opere e strutture anzidette oltre che un indennizzo forfetario a titolo di penale pari al 20% del canone residuo non dovuto per effetto della anticipata risoluzione.

Art. 5 – Aggiornamento ISTAT

il canone annuo come sopra determinato dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT per le locazioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 6 – Uso delle opere

Il trasferimento del diritto di godimento e di sfruttamento delle opere ed attrezzature di cui all'art. 1 viene condizionatamente concesso dal Consorzio Industriale al C.O.N. al solo ed esclusivo scopo di consentire, senza fini di lucro, l'utilizzo e la gestione imprenditoriale qualificata e professionale della banchina consortile al fine di fornire ai consorziati, in via prioritaria ma non esclusiva, i servizi di alaggio/varo di imbarcazioni e gli altri servizi complementari quale unico e specifico vincolante oggetto sociale del C.O.N.. A questo scopo il C.O.N. si obbliga sin d'ora a garantire il diritto di ammissione nella compagine sociale, ovvero la non discriminante ammissione e gestione sociale, di tutti gli imprenditori, attuali e futuri, del settore della nautica operanti nell'agglomerato industriale di Olbia che necessitano di usufruire della struttura demaniale marittima in questione per lo svolgimento delle rispettive attività produttive; l'accertamento degli anzidetti requisiti di ammissione alla compagine consortile andrà deliberato dagli organi sociali del C.O.N., salvo intervento risolutivo del Consorzio Industriale nelle ipotesi controverse. Compatibilmente con le esigenze operative prioritarie degli operatori consorziati, dei servizi di alaggio e varo e dei servizi complementari connessi,

AC



potranno comunque usufruirne anche gli operatori e i privati non facenti parte della compagine sociale del C.O.N.

Art. 7 - Divieti

E' vietata assolutamente la sublocazione delle opere ed attrezzature oggetto della presente convenzione e la cessione anche parziale del presente contratto. E' vietato altresì il mutamento di destinazione d'uso. Il CONSORZIO OPERATORI NAUTICI si obbliga pertanto a mantenere e gestire direttamente senza scopo di lucro, per tutta la durata della presente convenzione, le opere e le attrezzature realizzate a cura ed onere del Consorzio Industriale erogando direttamente i servizi; conseguentemente è fatto ad esso espresso divieto di esercitare la facoltà di cui agli art. 45 bis e 46 del Cod. della Nav.

Art. 8 – Stato delle opere e delle attrezzature

Il CONSORZIO OPERATORI NAUTICI dichiara di aver esaminato le opere e le attrezzature così come descritte nel precedente art. 1 di averle trovate adatte al proprio uso e regolare funzionamento, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza ovvero alla anticipata risoluzione della convenzione nello stesso stato fatti salvi gli obblighi di cui all'art 11.

Art. 9 - Garanzie obbligazionarie

A garanzia del pagamento dei canoni annui di cui al precedente art. 4, il CONSORZIO OPERATORI NAUTICI si impegna a consegnare al Consorzio Industriale, entro 30 (trenta) giorni (*o all'atto della sottoscrizione*) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, autonoma ed idonea garanzia finanziaria costituita da polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, o ex art. 107 D.Lgs n. 385/93, con autentica notarile della sottoscrizione dell'emittente garante, dell'importo garantito pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) corrispondente allo stimato sommariamente impegno finanziario gravante sulla CONSORZIO OPERATORI NAUTICI per tutta la durata della convenzione; detto importo deve intendersi escluso Iva; l'efficacia della presente convenzione deve intendersi sospesa sino alla presentazione della suindicata garanzia.

La polizza fidejussoria sopra richiamata dovrà essere operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Consorzio Industriale, col semplice rilievo dell'inadempimento ivi comprese le violazioni dei divieti espressamente stabiliti all'art. 7, senza eccezioni da parte del garante e del contraente e senza necessità di preventiva diffida o messa in mora da parte del CONSORZIO OPERATORI NAUTICI.

Le garanzie saranno altresì prestate con la esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c. e a quanto contenuto nel 1° comma dell'art. 1957 c.c..

Le garanzie potranno essere estinte giusto nullaosta o dichiarazione di svincolo da parte del Consorzio garantito alla stregua di quanto convenuto nell'art. 4..



Le garanzie devono intendersi prestate per tutte le obbligazioni a carattere patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della Convenzione ovvero da questa richiamate.

Art. 10 - Copertura assicurativa

Allo scopo di garantire gli oneri e i danni conseguenti alla detenzione ed uso delle opere e delle attrezzature oggetto della presente convenzione il C.O.N. è tenuta a stipulare una idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia con autentica notarile della sottoscrizione dell'emittente garante, per la copertura di tutti i danni derivanti in relazione alla detenzione, all'uso, alla custodia e alla vigilanza delle predette opere, ivi comprendendo la copertura indennitaria per eventi quali danneggiamento, incendio, fulmine, guasti meccanici, furto, atti vandalici e comunque ogni rischio compreso nella detenzione e/o conduzione dei beni affidati.

Art. 11 - Risoluzione della convenzione

Il Consorzio Industriale provvederà a risolvere la presente convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti e senza che possa essere opposta eccezione alcuna nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento nei termini previsti dei canoni annui di cui al precedente art. 4;
- b) mancato pagamento dei canoni di concessione demaniale così come determinati dall'Autorità Portuale all'atto del sub ingresso nonché di ogni altro tributo o imposta dovuta per il godimento dei beni e ciò anche a titolo di accollo;
- c) frode nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione;
- e) grave e reiterata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione del servizio senza giustificato motivo fatti i salvi i casi di sospensione del servizio nel periodo invernale durante la quale dovrà comunque essere garantita la reperibilità mediante l'apposizione di apposito cartello indicante i recapiti del C.O.N.;
- g) sub concessione e/o affidamento del servizio a terzi ovvero cessione e/o locazione dei diritti nascenti dalla presente convenzione;
- h) violazione del divieto di gestione economica lucrativa dei servizi oggetto della presente convenzione fatto salvo il perseguimento del pareggio di bilancio;
- i) inosservanza di tutte le condizioni, obblighi e termini pattuiti con la presente convenzione da intendersi essenziali per il Consorzio Industriale

Con la risoluzione della presente convenzione il C.O.N. non potrà vantare alcun diritto di natura patrimoniale e/o indennitaria a qualsiasi titolo verso il Consorzio Industriale ivi compreso il rimborso per opere eseguite e

AC



per spese sostenute essendo al contrario tenuta al versamento del canone corrispettivo eventualmente insoluto per il periodo di utilizzazione delle opere e di godimento della Concessione Demaniale oltre che al risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa imputabile e alla riconsegna immediata delle opere e strutture amovibili qualora non incamerabili dall'amministrazione demaniale ex art. 49 del Cod. della Nav.; in caso di revoca della Concessione Demaniale il C.O.N. è tenuto ad attribuire al Consorzio l'indennità corrisposta dall'Amministrazione marittima ex art. 42, comma 3 e 4 del Cod. della Nav..

Nell'ipotesi di risoluzione della presente convenzione il C.O.N. contestualmente alla immediata riconsegna al Consorzio Industriale delle opere amovibili di cui all'art. 1 si obbliga a richiedere all'Autorità Demaniale, ai sensi dell'art. 46 del Cod. della Nav., il sub ingresso nella concessione demaniale in premessa identificata in favore del Consorzio Industriale entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento dell'atto di risoluzione della convenzione. Al fine di garantire il Consorzio Industriale dei danni che potranno derivare dalla risoluzione anticipata della presente convenzione nonché dal provvedimento di decadenza della concessione demaniale ai sensi dell'art. 47 del Cod. della Nav il C.O.N. rilascia ulteriore ed autonoma garanzia finanziaria costituita da polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, o ex art. 107 D.Lgs n. 385/93, con autentica notarile della sottoscrizione dell'emittente garante, dell'importo garantito pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) corrispondente all'impegno finanziario per incremento dei canoni demaniali gravante sul Consorzio Industriale nell'ipotesi di avveramento del sub ingresso ovvero nuova attribuzione della concessione demaniale ai fini del proseguo dello sfruttamento e uso della banchina consortile, ovvero per la perdita patrimoniale ex art. 49 del Cod. della Nav. (incameramento dei beni da parte del demanio), e fatti salvi ulteriori danni, ivi compresi quelli conseguenti a mancata e/o inadeguata manutenzione, sostituzione e riparazione delle opere ed attrezzature ovvero loro danneggiamento; detto importo, da intendersi escluso Iva, sarà proporzionalmente e convenzionalmente diminuito nel tempo in funzione del termine residuale di validità della concessione; l'efficacia della presente convenzione deve intendersi sospesa sino alla presentazione della suindicata garanzia.

La polizza fidejussoria sopra richiamata dovrà essere operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Consorzio Industriale, col semplice rilievo dell'inadempimento, senza eccezioni da parte del garante e del contraente e senza necessità di preventiva diffida o messa in mora del CONSORZIO OPERATORI NAUTICI.

Le garanzie saranno altresì prestate con la esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c. e a quanto contenuto nel 1° comma dell'art. 1957 c.c..

Nell'ipotesi di ricorso giurisdizionale volto all'annullamento e/o alla revoca della presente convenzione che dovesse essere formulato da soggetti terzi aventi titolo ad assumere il servizio in parola che porti ad un provvedimento di conferma dell'annullamento e/o della revoca da parte dell'autorità giudiziaria il Consorzio Industriale si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione senza che detta determinazione possa giustificare alcuna pretesa indennitaria ovvero risarcitoria di qualunque genere da parte del C.O.N.



Art. 12 - Manutenzione delle opere ed attrezzature oggetto della convenzione e garanzia per l'inadempimento

Sono a carico del C.O.N. tutti gli oneri per la custodia, gestione, manutenzione sostituzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle opere e attrezzature amovibili e non cedute in uso che dovranno essere utilizzate con la massima diligenza al fine di consentirne la necessaria efficiente conservazione. Il C.O.N. dovrà provvedere altresì alla cura e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza. Il Consorzio Industriale si riserva di verificare periodicamente ed in contraddittorio con il C.O.N. lo stato di manutenzione delle opere ed attrezzature. Qualora a seguito di dette verifiche le opere e le attrezzature cedute in uso non risultassero in buone condizioni di manutenzione e funzionamento si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11 riguardanti la risoluzione della convenzione con spese a carico del C.O.N. . A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo il C.O.N. rilascia autonoma ed idonea garanzia finanziaria costituita da polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, o ex art. 107 D.Lgs n. 385/93, con autentica notarile della sottoscrizione dell'emittente garante, dell'importo garantito pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) corrispondente allo stimato sommariamente impegno finanziario gravante sulla C.O.N. per la rimessa in pristino e funzionalità delle opere ed attrezzature; detto importo deve intendersi escluso Iva; l'efficacia della presente convenzione deve intendersi sospesa sino alla presentazione della suindicata garanzia.

La polizza fidejussoria sopra richiamata dovrà essere operativa sino a svincolo del Consorzio Industriale e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Consorzio Industriale, col semplice rilievo dell'inadempimento, senza eccezioni da parte del garante e del contraente e senza necessità di preventiva diffida o messa in mora del C.O.N..

Art. 13 - Responsabilità verso terzi

Il C.O.N. assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti sia per quanto riguarda e le attrezzature cedute dal Consorzio Industriale, oltre quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi affidati e delle attività connesse, sollevando il Consorzio Industriale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 14 – Rinuncia alla tutela possessoria e alle azioni reipersecutorie

Nell'ipotesi di risoluzione della presente convenzione il C.O.N. espressamente rinuncia ad avvalersi di qualsiasi azione reipersecutoria, nonché della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o sollevare eccezioni per evitare o ritardare la riconsegna dell'area ove insistono le opere e attrezzature di cui all'art. 1 e relative accessioni. Pertanto se il Consorzio Industriale invoca l'intervenuta risoluzione della



convenzione o ne faccia comunque valere la cessazione degli effetti, esso avrà innanzitutto la facoltà incontestabile di fare sgomberare con immediatezza l'area di cui sopra da mezzi d'opera e/o beni di proprietà del C.O.N. e di ottenere la libera disponibilità dei luoghi e delle opere e strutture di cui all'art. 1 per il proseguimento dell'attività e/o l'utilizzo delle opere, e ciò anche al fine di poter richiedere le necessarie autorizzazioni demaniali per il subingresso, e solo ciò eseguito si esamineranno le poste contenziose tra i contraenti ai soli eventuali effetti risarcitori.

Art. 15 – Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 – Clausole onerose

Le clausole e le condizioni contenute negli artt. 6, 11 e 14 sono specificatamente approvati dal C.O.N..

Per il

Consorzio Industriale Provinciale Gallura



Per il

Consorzio Operatori Nautici

